




PROVINCIA DI VERONA

Settore Ambiente

Servizio organizzazione e smaltimento rifiuti



Oggetto Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 29 settembre 2010, rilasciata alla società CIRS Ambiente s.r.l. con sede legale ed operativa sita in via della Libertà, n. 32, del Comune di Erbè (VR) per lo svolgimento dell'attività di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi speciali e assimilabili agli urbani. Approvazione Programma di Controllo.

determinazione n. 5354/09 del - 1 OTT. 2009

Decisione

Il dirigente¹ del settore ambiente della Provincia di Verona emette nei confronti della CIRS Ambiente s.r.l., con sede legale ed operativa sita in via della Libertà, n. 32, del Comune di Erbè (VR) il presente atto che:

1. autorizza fino al 29 settembre 2010 la società CIRS Ambiente s.r.l. all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento rifiuti, non pericolosi speciali e assimilabili agli urbani, nel rispetto di quanto riportato alla voce "Obblighi da rispettare" e della Tabella Codici e Attività che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. dispone che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione alla Provincia di Verona di una relazione integrativa del Collaudo Funzionale che attesti pienamente la funzionalità dell'assetto impiantistico come approvato dalla Regione Veneto;
3. revoca l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di trattamento rifiuti mediante pressatura, n. 5872/04 emessa in data 8 ottobre 2004 con provvedimento del dirigente del settore ecologia della Provincia di Verona;
4. autorizza la società all'esercizio dell'impianto fisico per la depurazione delle acque meteoriche provenienti dai piazzali del proprio insediamento e allo scarico delle acque meteoriche, sottoposte a trattamento di depurazione, in corpo idrico denominato *fosso Centenara*.
5. revoca il proprio atto n. 6396/08 del 21 ottobre 2008 con il quale aveva concesso il "Rinnovo autorizzazione, fino al 5 ottobre 2012, alla ditta CIRS Ambiente srl del Comune di Erbè per l'esercizio dell'impianto di depurazione e lo scarico delle acque meteoriche in corso d'acqua superficiale";

¹ l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2009, obiettivo 1, azione 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti;

6. approva il Programma di Controllo nel rispetto di quanto riportato alla voce "Obblighi da rispettare";
7. archivia la diffida emessa in data 01 settembre 2009, con atto acquisito al n. 90790 del protocollo.

Fatto

Con deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 3274 del 24 ottobre 2006 è stato approvato il progetto presentato dalla CIRS Ambiente s.r.l. relativo alla realizzazione di un impianto per l'effettuazione delle operazioni di smaltimento rifiuti non pericolosi identificate ai punti D13, D14 e D15, di cui all'allegato B, Parte IV, del D. Lgs. n. 152/2006, e alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi identificate ai punti R3, R4, R5 e R13, di cui all'allegato C Parte IV del D. Lgs. 152/2006, ubicato in Comune di Erbè via della Libertà n. 32.

La Società CIRS Ambiente s.r.l. ha comunicato² in data 03 maggio 2007 l'avvio dell'impianto.

In data 29 ottobre 2007 la società CIRS Ambiente s.r.l. ha presentato³ una richiesta di proroga dei tempi per la presentazione del certificato di collaudo funzionale relativo alle opere approvate in sede regionale. La Provincia ha quindi concesso una proroga dei tempi fino al giorno 03 febbraio 2008 con proprio atto n. 6373/07 del 13/11/2007.

In data 12 febbraio 2008 è pervenuta⁴ la domanda di autorizzazione all'esercizio per l'impianto approvato con delibera regionale; in allegato all'istanza è stato consegnato il Certificato di Collaudo Funzionale relativo al progetto realizzato con il I stralcio e quindi non del progetto complessivo.

Nel corso del collaudo lo stesso Collaudatore ha riscontrato le seguenti modifiche al progetto approvato:

- presenza di due presse in aggiunta alla pressa dotata di nastro trasportatore approvata dalla Regione; le due presse idrauliche, di cui una interrata, verrebbero utilizzate distintamente una per i tessuti e l'altra per il polistirolo ad alta densità;
- modifiche alla destinazione di due aree mediante la suddivisione delle stesse in zone destinate allo stoccaggio delle MPS e zone destinate allo stoccaggio di rifiuti; inoltre, è stata inserita un'area per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla cernita;
- un'area destinata alla sola messa in riserva R13 è stata invece destinata, previa installazione di piastra di metallo, alle operazioni di cernita manuale.

Il Collaudatore ha verificato la realizzazione di un'alberatura sul lato Nord e di una recinzione perimetrale all'impianto⁵.

La Provincia di Verona ha inoltrato una nota in cui richiedeva⁶ l'integrazione della documentazione presentata dalla Società; risultano agli atti della Provincia la polizza fideiussoria (emessa in data 16/12/2008) presentata in data 06 febbraio 2009 dal tecnico responsabile e il piano/programma di controllo (controfirmato dalla società ma privo della Convenzione tra il soggetto incaricato e la società) presentato in data 7 maggio 2009 dal tecnico incaricato della redazione del documento.

² Acquisita in data 03/05/2007 al n. 39116 del protocollo della Provincia di Verona;

³ nota acquisita in data 29/10/2007 al n. 100185 del protocollo della Provincia di Verona;

⁴ Acquisita in data 15/02/2008 al n. 18103 del protocollo della Provincia di Verona;

⁵ Come prescritto dalla Regione Veneto in sede di approvazione del progetto;

⁶ Trasmessa con nota protocollo n. 28411 del 13/03/2008;

In data 26 agosto u.s. si è svolta una riunione⁷ al fine di valutare il Programma di Controllo nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Nel corso della riunione non sono emersi motivi ostativi all'approvazione del Piano di Controllo, fermo restando la necessità di acquisire la Convenzione fra Società e Terzo Controllore, che confermi la validità e l'accettazione dello stesso Piano di Controllo per entrambe le parti. Si è inoltre stabilito di richiedere in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio le integrazioni al Piano di Controllo così da poter integrare lo stesso anche con le prescrizioni del presente provvedimento.

Con atto⁸ del dirigente del settore ambiente la Società CIRS Ambiente s.r.l. è stata diffidata dallo svolgere le attività di recupero e smaltimento presso l'impianto sito in viale della Libertà n. 32 del Comune di Erbe (VR). Lo stesso atto ha previsto che l'attività di gestione rifiuti poteva essere esercitata solo a seguito del presente provvedimento che costituisce autorizzazione all'esercizio ai sensi del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi della L.R. n. 3/2000.

Agli atti della Provincia risultano inoltre i seguenti documenti:

- domanda di autorizzazione all'esercizio dell'impianto corredata del certificato di collaudo funzionale⁹;
- atto¹⁰ di nomina del Tecnico responsabile;
- polizza¹¹ Responsabilità Civile Inquinamento n. 4473 con scadenza annuale fissata al 31 dicembre;
- polizza fideiussoria¹² n. 475954 stipulata in data 18 dicembre 2008;
- Programma di Controllo¹³;
- convenzione Società/Responsabile Programma di Controllo¹⁴.

Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria dell'ufficio competente condotta sulla base della normativa di settore¹⁵, sulla verifica della documentazione agli atti della Provincia di Verona e sulla valutazione del Programma di Controllo fatta in sede di riunione con gli Enti competenti. Il presente atto si fonda, inoltre, sul parere espresso dalla Regione Veneto in sede di approvazione del progetto presentato dalla CIRS Ambiente s.r.l. e approvato con Deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 3274 del 24 ottobre 2006.

Si evidenzia che in sede di approvazione del progetto, l'emissione del camino E2 è stata considerata come proveniente da attività a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR 25/07/1991; il citato DPR è stato abrogato con l'articolo 280 del D. Lgs. 152/2006 e, pertanto, con il presente atto si è ritenuto di sottoporre a controllo periodico anche le emissioni del camino E2 realizzato per aspirare le emissioni prodotte dalle operazioni di travaso e ricondizionamento di sostanze contenenti polveri e S.O.V.e non come semplice ricambio aria ambiente.

Con il presente provvedimento non vengono prese in considerazione le modifiche riscontrate in sede di Collaudo Funzionale perchè è necessario che sia la Regione Veneto, quale Ente competente per

⁷ Verbale trasmesso con nota protocollata in data 01/09/2009 al n. 90802 del protocollo della Provincia di Verona;

⁸ Acquisito in data 01/09/2009 al n. 90790 del protocollo della Provincia di Verona;

⁹ Acquisita in data 15/02/2008 al n. 18103 del protocollo della Provincia di Verona;

¹⁰ Acquisita in data 03/05/2007 al n. 39116 del protocollo della Provincia di Verona;

¹¹ Acquisita in data 11/03/2008 al n. 27521 del protocollo della Provincia di Verona;

¹² Acquisita in data 09/02/2009 al n. 14405 del protocollo della Provincia di Verona;

¹³ Acquisito in data 08/05/2009 al n. 48492 del protocollo della Provincia di Verona;

¹⁴ Acquisita in data 09/09/2009 al n. 93385 del protocollo della Provincia di Verona;

¹⁵ Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche e integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.



l'approvazione di progetti e relative modifiche di impianti come quello in argomento, ad esprimersi in merito alla sostanzialità o meno delle stesse.

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo aprile 2006 n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, e ai sensi della legge regionale 21 gennaio n. 3.

Il termine di validità di un anno è stato imposto in attesa del pronunciamento della Regione Veneto così da poter aggiornare nel modo più opportuno il provvedimento autorizzativo finale.

La decisione di concludere con l'archiviazione la diffida, espressa in data 01/09/2009 con nota prot. 90790 del dirigente del settore ambiente, si fonda sull'essere venute meno le motivazioni che avevano portato all'emissione della stessa.



Obblighi da rispettare

La CIRS Ambiente s.r.l., con sede legale e operativa in via della Libertà n. 32 del Comune di Erbè, è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento rifiuti al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

A. attività di recupero rifiuti

1. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi, speciali e assimilabili agli urbani, riportati nella Tabella Codici e Attività allegata al presente provvedimento e di cui fa parte integrante; in particolare, i rifiuti identificati come urbani (capitolo dell'elenco CER 20) possono essere conferiti all'impianto previa stipula di convenzione con i soggetti gestori del servizio di raccolta dei medesimi¹⁶;
2. i rifiuti di cui al precedente punto 1 potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito richiamate:
 - attività di smaltimento rifiuti non pericolosi identificate dalle operazioni D13, D14 e D15 di cui all'allegato B, parte IV, del D. Lgs. 152/2006, come indicate nella Tabella Codici e Attività;
 - attività di recupero di rifiuti non pericolosi identificate dalle operazioni R3, R4, R5 e R13 di cui all'allegato C, parte IV, del D. Lgs. 152/2006, come indicate nella Tabella Codici e Attività;
3. non è consentito l'utilizzo delle due presse idrauliche (per tessuti e polistirolo ad alta densità) rilevate in fase di collaudo funzionale¹⁷; le stesse presse dovranno essere opportunamente isolate e/o rese non operative;
4. le lavorazioni e/o gli stoccaggi previsti nelle aree identificate come area 3, 4 e 5 devono rispettare quanto approvato in sede di progetto dalla Regione Veneto;
5. deve essere sempre assicurata la separazione tra le aree in cui si svolgono operazioni di smaltimento dalle aree in cui si svolgono attività di recupero; devono essere tenute distinte le aree di stoccaggio rifiuti dalle aree di stoccaggio delle materie prime secondarie;

¹⁶ Come da specifica prescrizione formulata in sede di approvazione del progetto (DGRV n. 3274 del 24/10/2006);

¹⁷ Riferimento: pagine 10-11 del collaudo funzionale acquisito in data 15/02/2008 al n. 18103 del protocollo della Provincia di Verona;

6. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
7. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero nonché da quelli destinati allo smaltimento;
8. in uscita dall'impianto, le sostanze, materie e i prodotti secondari rientrano nella definizione di rifiuto¹⁸ se non rispettano quanto stabilito dall'articolo 181-bis "materie, sostanze e prodotti secondari" del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008;
9. lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 e/o per il solo deposito preliminare D15 dovrà essere finalizzato al successivo invio presso impianti esterni autorizzati allo svolgimento dell'attività di recupero (da R1 a R12) o di smaltimento (da D1 a D14); non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in riserva o di solo deposito preliminare nè sono ammesse pratiche di cambio codice sugli stessi;
10. la capacità di stoccaggio complessiva¹⁹ dei rifiuti è pari a 685 m³, corrispondente a circa 255 tonnellate²⁰;
11. la potenzialità massima giornaliera di trattamento dei rifiuti è così suddivisa:
 - 34 tonnellate/giorno per le attività di smaltimento;
 - 90 tonnellate/giorno per le attività di recupero.
12. la gestione dei rifiuti appartenenti alla categoria dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve avvenire nel rispetto del D.Lgs n. 151/05 e ss.mm.ii.; in particolare:
 - dovrà essere assicurata la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato 3 al D.Lgs n.151/05);
 - dovrà essere annotato sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (art. 9, comma 3 del D.Lgs n. 151/2005);
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni operative contenute nell'Allegato 3 al D.Lgs n. 151/05;
13. tutte le operazioni di recupero/smaltimento rifiuti attinenti il presente provvedimento dovranno essere svolte all'interno del capannone; è vietato lo stoccaggio di rifiuti all'esterno del capannone
14. la società dovrà dotarsi di un'area di stoccaggio dedicata ad eventuali rifiuti pericolosi rinvenibili nel corso delle operazioni di selezione e cernita (area di emergenza); la stessa area dovrà essere prevista all'interno del capannone e dotata di opportuni sistemi di sicurezza (esempio bacino di contenimento); in prossimità della stessa dovranno essere sempre presenti idonei presidi di sicurezza;



¹⁸ articolo 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

¹⁹ per capacità complessiva deve intendersi la somma degli stoccaggi a servizio dell'impianto (stoccaggio rifiuti in ingresso e stoccaggio rifiuti prodotti dall'attività);

²⁰ Peso medio stimato su indicazione della società: 370 kg al metrocubo;

15. su ogni partita di rifiuti stoccata singolarmente dovrà essere apposta, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile su cui dovranno essere indicate provenienza - tipologia e classificazione del rifiuto - codice del rifiuto - quantità riferimento alla registrazione - data di conferimento o ultima movimentazione²¹.

16. l'impianto deve essere gestito in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e, per quanto non previsto nel presente provvedimento e di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000. Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone deve sempre consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
- b) i rifiuti conferiti non devono in alcun caso dare origine ad odori molesti e d'altro canto, l'attività dell'impianto dovrà essere gestita con modalità tali da evitare emissioni diffuse, gas, odori molesti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente;
- c) rifiuti in ingresso:
 - prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
 - i rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio" classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica. Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale. Qualora i rifiuti non costituiti da miscele provengono da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, la verifica analitica può essere effettuata con cadenza almeno annuale a condizione che il produttore originario sia identificabile;
- d) non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
- e) è vietato lo stoccaggio ed il travaso tra rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro;

17. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a mesi 12, salvo casi eccezionali che devono essere comunicati e motivati tempestivamente alla Provincia di Verona;

18. i rifiuti classificati con codice finale generico ..99 ai sensi del C.E.R. possono essere introdotti nell'impianto solo previo assenso della Provincia di Verona alla quale

²¹ Come da specifica prescrizione formulata in sede di approvazione del progetto (DGRV n. 3274 del 24/10/2006);

devono essere preventivamente comunicati: la specifica tipologia del rifiuto, il processo produttivo di provenienza, nonché le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stesso;

19. in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003;

20. la gestione amministrativa dell'impianto, in generale, deve essere condotta in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Regionale n. 3/2000;

21. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

22. deve essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza; deve essere garantito un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;

23. deve essere comunicata tempestivamente, via fax, alla Provincia di Verona nonché al Comune di Erbe e al Dipartimento ARPAV di Verona, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.

24. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti previsti dalla Legge 447/95 e dal D.P.C.M. 14/11/97, nonché, se più restrittivi, i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Erbe.

B. Emissioni in atmosfera

La CIRS Ambiente s.r.l., è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni, oltre a quanto indicato alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzioni delle emissioni in atmosfera:

1. l'impresa è tenuta a rispettare i limiti di emissione a camino nelle condizioni di esercizio più gravose, descritte nella domanda di autorizzazione, secondo la seguente tabella riassuntiva emissioni:

camino		fase operativa	Sistema di abbattimento	emissioni		
n°	portata Nmc/h			Tipo di inquinante	Concentrazione mg/Nmc	flusso di massa g/h
1	4500	pressatura	Filtro a maniche	Polveri totali	10	45
2	1200	Travasamento e ricondizionamento	Carboni attivi e filtro a tessuto	Polveri totali	10	12
				COV	D. Lgs. 152/06	

2. applicare, nei campionamenti previsti dal comma 5 dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e in quelli periodici successivi, i metodi di prelievo, analisi e valutazione delle emissioni indicati nell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 271 del medesimo decreto.

3. fino all'emanazione dell'apposito decreto ai sensi dell'art. 281 comma 5, il campionamento si intende riferito alla media di tre misure la cui durata dei singoli prelievi specifici per inquinanti, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nei singoli metodi di prova UNI e manuali UNICHIM.

4. effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale dei camini E1 ed E2 concludendo il procedimento di rilevamento entro il mese di febbraio di ogni anno, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne comunicazione al Settore Ambiente della Provincia di Verona;

5. trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia e/o dall'ARPAV, a mezzo fax, entro le 24 ore successive alla richiesta;

6. i camini sottoposti ad analisi periodiche (camini E1 ed E2) devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica.

- essere dotati di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni da parte delle autorità di controllo osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 - UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi).

7. effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione), con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

8. la sostituzione dei carboni attivi del camino n. 2 deve avvenire quando il grado di saturazione arriva al 25% in peso.


C. Emissioni in corso d'acqua superficiale

La ditta CIRS Ambiente srl, con riferimento all'impianto fisico di depurazione e allo scarico delle acque trattate è tenuta a:

1. rispettare, per le acque di prima e seconda pioggia sottoposte al trattamento di depurazione, i limiti di accettabilità della tab. 3 dell'allegato 5, parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

2. sottoporre lo scarico delle acque di prima pioggia ad un controllo analitico semestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando in particolare i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., COD, idrocarburi totali, ferro;

3. mantenere tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità; i pozzetti per i



D.

La trasmettere dalla data riportate i seguenti

- dai autorizzati

- coi autorizzati

- rip

Il I applicato r

Il I

1.

2.

3.

Il R adempime

E. I



campionamenti sono quelli individuati nello *schema impianti Rif. 154* depositato agli atti²²;

4. comunicare tempestivamente al settore ambiente della Provincia ed all'A.R.P.A.V. ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di trattamento e nella fognatura delle acque reflue;
5. non scaricare in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento acque; al verificarsi di anomalie o interruzioni dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti per ridurre eventuali fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali.

D. Programma di Controllo

La ditta CIRS Ambiente srl e il Responsabile del Programma di Controllo sono tenute a trasmettere alla Provincia di Verona e al competente Dipartimento ARPAV di Verona, entro 60 giorni dalla data di emissione del presente atto, il Programma di Controllo integrato sulla base delle prescrizioni riportate in autorizzazione; in particolare, il suddetto documento deve essere integrato sulla base delle seguenti indicazioni:

- dare evidenza, nelle liste di controllo, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo;
- comprendere anche il controllo dei volumi di stoccaggio e delle potenzialità giornaliere autorizzati;
- riportare le non conformità riscontrate anche per i monitoraggi periodici.

Il Programma di Controllo vigente e agli atti della Provincia di Verona deve comunque essere applicato nel periodo intercorrente la presentazione della versione aggiornata e la sua approvazione.

Il Responsabile del Programma di Controllo è tenuto:

1. ad effettuare i controlli periodici secondo le modalità e le frequenze previste dal programma stesso, fornendo congruo preavviso (di almeno sette giorni) ad Arpav per consentire l'eventuale presenza dei suoi Tecnici, ed a redigere un rapporto informativo sulle verifiche effettuate, da consegnare al gestore e mantenere a disposizione degli Enti di Controllo;
2. a predisporre relazioni tecniche periodiche, almeno semestrali, da inviare ad Arpav, Provincia e Comune;
3. a predisporre relazioni non tecniche periodiche, almeno annuali, da inviare ad Arpav, Provincia e Comune.

Il Referente della ditta per il Programma di Controllo è tenuto a verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal Programma di Controllo a carico della medesima Società.

E. Polizza Fideiussoria e Polizza Responsabilità Civile Inquinamento

1. entro 45 giorni dall'emissione del presente atto, dovrà essere presentata, presso il Settore Ambiente della Provincia di Verona, la nuova polizza fideiussoria o l'estensione al presente atto della polizza fideiussoria già prestata.

²² Depositato presso l'ufficio Tutela delle Acque della Provincia di Verona;



Avvertenze

La presente determinazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2528 del 14 luglio 1999 e dal parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente n.168 del 18 ottobre 1999, e specificatamente per quanto riguarda la polizza fidejussoria, secondo gli schemi di cui alla nota provinciale trasmessa²³ ai Gestori di impianti di smaltimento/recupero rifiuti in data 3 maggio 2005. Le garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno 3 mesi prima della loro scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona.

In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati nonché la bonifica della struttura esistente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nel presente atto potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla CIRS Ambiente s.r.l. e trasmesso al Comune di Erbe (VR), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Corpo di Polizia Provinciale, al S.I.S.P. dell'Azienda ULSS n. 22 di Valeggio sul Mincio, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo²⁴, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica²⁵.

Il dirigente del settore ambiente

Ing. Carlo Poli



²³ nota della Provincia di Verona del 2/05/05, prot. n. 36641.

²⁴ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

²⁵ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.



TABELLA CODICI E ATTIVITÀ

codice C.E.R.	Descrizione	D13	D14	D15	R3	R4	R5	R13
010 408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	✓		✓				✓
010 409	Scarti di sabbia e argilla	✓		✓				✓
010 410	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	✓		✓				✓
010 413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	✓		✓				✓
020 102	Scarti di tessuti animali	✓		✓				✓
020 103	Scarti di tessuti vegetali	✓		✓				✓
020 104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	✓		✓	✓			✓
020 107	Rifiuti della silvicoltura			✓				✓
020 109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020 108			✓				✓
020 110	rifiuti metallici			✓		✓		✓
020 202	Scarti di tessuti animali		✓	✓				✓
020 203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			✓				✓
020 302	Rifiuti legati all'impiego di conservanti			✓				✓
020 303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente		✓	✓				✓
020 304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		✓	✓				✓
020 401	Terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	✓	✓	✓				✓
020 402	Carbonato di calcio fuori specifica			✓				✓
020 501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		✓	✓				✓
020 601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		✓	✓				✓
020 602	Rifiuti legati all'impiego di conservanti			✓				✓
020 701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		✓	✓				✓
020 702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche		✓	✓				✓
020 703	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici		✓	✓				✓
020 704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			✓				✓
030 101	scarti di corteccia e sughero			✓	✓			✓
030 105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			✓	✓			✓

codice C.E.R.	Descrizione	D13	D14	D15	R3	R4	R5	R13
030 199	rifiuti non specificati altrimenti			✓	✓			✓
030 301	scarti di corteccia e legno			✓	✓			✓
030 307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		✓	✓	✓		✓	✓
030 308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati				✓		✓	✓
030 310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	✓	✓	✓			✓	✓
040 101	Carniccio e frammenti di calce			✓				✓
040 102	Rifiuti di calcinazione			✓				✓
040 104	Liquido di concia contenente cromo			✓				✓
040 105	Liquido di concia non contenente cromo			✓				✓
040 108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura)		✓	✓	✓			✓
040 109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura			✓	✓			✓
040 199	Rifiuti non specificati altrimenti			✓				✓
040 209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			✓				✓
040 210	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)		✓	✓				✓
040 215	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214			✓	✓			✓
040 217	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216	✓	✓	✓				✓
040 221	rifiuti da fibre tessili grezze			✓	✓			✓
040 222	rifiuti da fibre tessili lavorate			✓	✓			✓
040 299	Rifiuti non specificati altrimenti			✓				✓
050 114	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		✓	✓				✓
050 116	Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio			✓				✓
050 117	bitumi	✓		✓				✓
050 702	Rifiuti contenenti zolfo		✓	✓				✓
060 314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	✓		✓				✓
060 316	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	✓		✓				✓
060 603	Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602			✓				✓
060 902	Scorie fosforose			✓				✓
060 904	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi di quelli di cui alla voce 060903			✓				✓
061 101	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio		✓	✓				✓
061 303	nerofumo		✓	✓				✓



codice C.E.R.	Descrizione	D13	D14	D15	R3	R4	R5	R13
070 213	rifiuti plastici			✓	✓			
070 215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214		✓	✓				✓
070 217	Rifiuti contenente silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216		✓	✓				✓
070 299	Rifiuti non specificati altrimenti			✓				✓
070 514	Rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 070513		✓	✓				✓
080 112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	✓		✓				✓
080 116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici diversi da quelli di cui alla voce 080115	✓	✓	✓				✓
080 120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 080119	✓	✓	✓				✓
080 201	Polveri di scarto di rivestimenti	✓	✓	✓				✓
080 202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	✓	✓	✓				✓
080 203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	✓	✓	✓				✓
080 307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	✓	✓	✓				✓
080 308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	✓	✓	✓				✓
080 313	Scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080312	✓	✓	✓				✓
080 318	Toner per stampa esauriti di versi da quelli di cui alla voce 080317		✓	✓				✓
080 410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	✓	✓	✓				✓
080 414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 080413	✓	✓	✓				✓
080 416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 080415	✓	✓	✓				✓
090 107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento		✓	✓				✓
090 108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento			✓			✓	✓
090 110	Macchine fotografiche monouso senza batterie			✓			✓	✓
090 112	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111			✓			✓	✓
100 101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (ad eccezione di quelle di cui alla voce 100 104)	✓	✓	✓				✓
100 102	Ceneri leggere di carbone	✓	✓	✓				✓
100 103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	✓	✓	✓				✓

codice C.E.R.	Descrizione	D13	D14	D15	R3	R4	R5	R13
100 115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114	✓	✓	✓				✓
100 117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	✓	✓	✓				✓
100 119	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107, 100118	✓	✓	✓				✓
100 123	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122	✓	✓	✓				✓
100 126	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	✓	✓	✓				✓
100 201	Rifiuti del trattamento delle scorie	✓		✓				✓
100 202	Scorie non trattate	✓		✓		✓		✓
100 208	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207	✓		✓				✓
100 210	Scaglie di laminazione	✓		✓		✓		✓
100 212	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211	✓	✓	✓				✓
100 299	Rifiuti non specificati altrimenti			✓				✓
100 302	Frammenti di anodi			✓			✓	✓
100 305	Rifiuti di allumina	✓		✓			✓	✓
100 316	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	✓		✓			✓	✓
100 318	Rifiuti contenente catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100317	✓		✓				✓
100 320	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319		✓	✓				✓
100 322	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321		✓	✓				✓
100 324	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323		✓	✓				✓
100 328	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelle di cui alla voce 100327	✓	✓	✓				✓
100 330	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329	✓	✓	✓				✓
100 410	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelle di cui alla voce 100409	✓	✓	✓				✓



codice C.E.R.	Descrizione	D13	D14	D15	R3	R4	R5	R13
100 501	Scorie della produzione primaria e secondaria			✓				✓
100 504	Altre polveri e particolato		✓	✓				✓
100 509	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelle di cui alla voce 100508		✓	✓				✓
100 511	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510	✓	✓	✓			✓	✓
100 601	Scorie della produzione primaria e secondaria		✓	✓			✓	✓
100 602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria		✓	✓			✓	✓
100 604	Altre polveri e particolato		✓	✓				✓
100 610	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609	✓	✓	✓				✓
100 701	Scorie della produzione primaria e secondaria		✓	✓			✓	✓
100 702	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria		✓	✓			✓	✓
100 703	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		✓	✓				✓
100 704	Altre polveri e particolato		✓	✓				✓
100 708	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707		✓	✓				✓
100 804	Polveri e particolato		✓	✓				✓
100 809	Altre scorie		✓	✓				✓
100 811	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810		✓	✓				✓
100 813	Rifiuti contenente carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100812		✓	✓				✓
100 814	Frammenti di anodi		✓	✓				✓
100 816	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100817		✓	✓				✓
100 818	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817		✓	✓				✓
100 820	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819		✓	✓				✓
100 899	Rifiuti non specificati altrimenti			✓				✓
100 903	Scorie di fusione		✓	✓			✓	✓
100 906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905			✓			✓	✓
100 908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907			✓			✓	✓



codice C.E.R.	Descrizione	D13	D14	D15	R3	R4	R5	R13
100 910	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909		✓	✓				✓
100 912	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911		✓	✓				✓
100 914	Leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 100913		✓	✓				✓
100 916	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915		✓	✓				✓
101 003	Scorie di fusione		✓	✓			✓	✓
101 006	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101 005		✓	✓			✓	✓
101 008	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007		✓	✓			✓	✓
101 010	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 101009			✓				✓
101 012	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011		✓	✓				✓
101 014	Leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 101013			✓				✓
101 016	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015		✓	✓				✓
101 103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro			✓			✓	✓
101 105	Polveri e particolato		✓	✓			✓	✓
101 110	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109	✓	✓	✓				✓
101 112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	✓	✓	✓			✓	✓
101 114	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione diversi da quelli di cui alla voce 101113	✓	✓				✓	✓
101 116	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115		✓	✓				✓
101 120	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119	✓	✓	✓				✓
101 201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	✓	✓	✓				✓
101 203	Polveri e particolato	✓	✓	✓				✓
101 206	Stampi di scarto	✓	✓	✓				✓
101 208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	✓	✓	✓			✓	✓
101 210	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quello di cui alla voce 101209	✓	✓	✓				✓



codice C.E.R.	Descrizione	D13	D14	D15	R3	R4	R5	R13
101 212	Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211	✓	✓	✓				✓
101 301	Scarti di mescole non sottosposte a trattamento termico	✓	✓	✓				✓
101 304	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	✓	✓	✓				✓
101 306	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)	✓	✓	✓				✓
101 310	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309			✓				✓
101 311	Rifiuti della fabbricazione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	✓	✓	✓				✓
101 313	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quello di cui alla voce 101312		✓	✓				✓
101 314	Rifiuti e fanghi di cemento	✓	✓	✓				✓
110 112	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111			✓				✓
110 114	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quello di cui alla voce 110113			✓				✓
110 203	Rifiuti dalla produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi			✓				✓
110 206	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205			✓				✓
110 501	Zinco solido		✓	✓		✓		✓
110 502	Ceneri di zinco		✓	✓				✓
110 599	Rifiuti non specificati altrimenti			✓				✓
120 101	limatura e trucioli di materiali ferrosi			✓		✓		✓
120 102	Polveri e particolato di materiali ferrosi			✓		✓		✓
120 103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi			✓		✓		✓
120 104	polveri e particolato di materiali non ferrosi			✓		✓		✓
120 105	limatura e trucioli di materiali plastici			✓	✓			✓
120 113	Rifiuti da saldatura			✓				✓
120 117	Materiale abrasivo si scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116		✓	✓				✓
120 121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 120120			✓				✓
120 199	Rifiuti non specificati altri			✓				✓
150 101	imballaggi in carta e cartone			✓	✓			✓
150 102	imballaggi in plastica			✓	✓			✓
150 103	imballaggi in legno			✓	✓	✓		✓
150 104	imballaggi metallici			✓		✓		✓
150 105	imballaggi in materiali compositi			✓	✓	✓	✓	✓
150 106	imballaggi in materiali misti			✓	✓		✓	✓
150 107	imballaggi in vetro			✓			✓	✓
150 109	imballaggi in materia tessile			✓	✓			✓
150 203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e			✓	✓			✓

codice C.E.R.	Descrizione	D13	D14	D15	R3	R4	R5	R13
	indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02							
160 103	pneumatici fuori uso			✓	✓			✓
160 112	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111			✓				✓
160 115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114		✓	✓				✓
160 116	Serbatoi per gas liquido			✓		✓		✓
160 117	metalli ferrosi			✓		✓		✓
160 118	metalli non ferrosi			✓		✓		✓
160 119	Plastica			✓	✓			✓
160 120	Vetro			✓			✓	✓
16 01 22	componenti non specificati altrimenti			✓	✓	✓	✓	✓
16 0 2 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			✓	✓	✓	✓	✓
16 0 2 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215			✓	✓	✓	✓	✓
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303			✓			✓	✓
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305			✓	✓			✓
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504			✓				✓
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508			✓				✓
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 160603)			✓				✓
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori			✓				✓
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)			✓		✓		✓
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti			✓		✓		✓
16 08 04	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807)			✓		✓		✓
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001		✓	✓				✓
16 10 04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003		✓	✓				✓
16 11 02	Rivestimenti e materiale refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101		✓	✓			✓	✓
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101		✓	✓			✓	✓
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105		✓	✓			✓	✓

codice C.E.R.	Descrizione	D13	D14	D15	R3	R4	R5	R13
17 01 01	cemento		✓	✓			✓	✓
17 01 02	mattoni		✓	✓			✓	✓

